



INPS.HERMES.18/05/2015.0003366

Mittente

Sede: 0003/D.C. Risorse Umane
Messaggio numero: 003366 del 18/05/2015 17:22:41

Classificazione:

Tipo messaggio: Standard
Visibilità Messaggio: Strutture INPS
Area/Dirigente: Area Normativa E Gestione Dell'archivio Centrale Del Personale[Signore Daniela]

Messaggio:

Oggetto: disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Art. 55 septies, comma 5 ter, d.lgs 165/2001. Sentenze TAR Lazio nn. 5711 e 5714/2015

Corpo del messaggio:

Ai Direttori centrali
Ai Responsabili delle Segreterie tecniche
Ai Coordinatori generali dei rami professionali
Ai Responsabili dei progetti centrali
Ai Responsabili delle funzioni specifiche interfunzionali
Ai Direttori regionali
Ai Direttori subregionali
A tutto il personale

OGGETTO: disciplina delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici. Art. 55 septies, comma 5 ter, d.lgs 165/2001. Sentenze TAR Lazio nn. 5711 e 5714/2015

Il TAR del Lazio – con sentenze 5711 e 5714 del 17/4/2015 - si è pronunciato in merito alla controversa questione inerente l'esatta l'imputazione delle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Il giudice - accogliendo i ricorsi promossi dalla FLP-CGIL e dalla UILRUA, Ricerca, Università e Afam contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha annullato la circolare n. 2 del DFP del 17/02/2014, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni e relativa all'applicazione dell'art. 55-septies, d.lgs. n. 165/2001, comma 5-ter, come novellato dalla L. 125/2013, dichiarandone l'illegittimità nella misura in cui impone ai dipendenti di giustificare l'assenza dal servizio per l'espletamento di tali visite avvalendosi "dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina del CCNL o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)" (sent. 5714).

Il Tribunale Amministrativo ritiene che la novella legislativa non possa avere un

carattere immediatamente precettivo ma che, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, necessita di *“una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento”*. Pertanto - in attesa di eventuali ulteriori indirizzi applicativi da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, che questa Direzione ha già provveduto a richiedere – e nelle more di una rivisitazione della disciplina contrattuale che regoli la materia con carattere di omogeneità per tutti i comparti e le aree di contrattazione, il messaggio Hermes 3629 del 27/3/2014 deve intendersi revocato nella parte attuativa della circolare annullata.

Nel frattempo le Strutture in indirizzo faranno riferimento al messaggio Hermes n. 19405/2011, paragrafo n. 2 pagina 2, alla pregressa circolare n. 10/2011 DFP, paragrafo n. 3, pagina 5, dedicato al titolo giustificativo di tale tipologia di assenze, alle modalità definite da orientamenti giurisprudenziali consolidati ed alla configurazione delineata dagli orientamenti applicativi forniti dall'ARAN.

Dunque, attualmente, le assenze ascrivibili alle predette fattispecie potranno essere imputate dai dipendenti anche a malattia, secondo i criteri applicativi previgenti, restando impregiudicata la **possibilità** (non più l'obbligo) per gli interessati di fruire dei permessi ex art 19, comma 2, CCNL comparto del personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 94-97 (“per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati”), dei brevi permessi ex art. 20 o dei permessi sanitari a recupero in luogo dell'intera giornata di **assenza per malattia**, per la quale operano le decurtazioni previste dall'art. 71, comma 1, l. 133/2008 (per cui sarà corrisposto **esclusivamente il trattamento economico fondamentale** con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio) e che **rileva ai fini del calcolo del periodo di comporta**.

Nel caso in cui l'assenza per l'espletamento di tali visite e/o esami diagnostici sia imputata a malattia ovvero ex art. 19, comma 2, il dipendente:

- dovrà produrre attestazione - di struttura pubblica, medico convenzionato **o anche di struttura o medico privato** - che riporti anche l'orario della prestazione: l'attestazione deve contenere l'indicazione del medico e/o della struttura che la redige, del giorno e dell'orario di entrata e di uscita del dipendente della struttura presso cui si è effettuata la prestazione;
- dovrà - nel rispetto degli obblighi correttezza e buona fede scaturenti dal rapporto di lavoro - comunicare **in via preventiva**, rispetto alla data programmata per l'effettuazione della visita, terapia e/o esame diagnostico l'esigenza di assentarsi al fine di consentire all'amministrazione di valutare le esigenze funzionali ed organizzative eventualmente connesse all'assenza *de qua* ed adottare le misure che il caso richiede.

Il Direttore Centrale Risorse Umane
Sergio Saltalamacchia